



UNIVERSITA' DI PISA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30 ottobre 2013

Deliberazione n. 334

Ufficio proponente: Direzione Economato, patrimonio e servizi generali
Ordine del giorno n.: 7.4
Argomento: Patrimonio
Oggetto: Modifiche al capitolato di polizza per la copertura assicurativa della tutela giudiziaria, spese legali e peritali - Approvazione
Allegati:1) Capitolato di polizza (pagg. 14)

Ufficio/i destinatario/i per esecuzione: Direzione Economato, patrimonio e servizi generali

Ufficio/i destinatario/i per conoscenza: Direzione Finanza, fiscale e stipendi

Prorettore di riferimento:
Prof. Francesco Dal Canto

Visto della Direzione finanza, fiscale e stipendi:



COMPONENTI	F	C	Ast.	Ass.
AUGELLO Massimo	X			
FERRARI Mauro	X			
PALAZZOLO Claudio	X			
ROSSI Paolo	X			
STEA Giovanni	X			
GIORGELLI Francesco	X			
CARIELLO Alfredo				X
SASSI Beatrice				X
DARTAGNAN Matteo	X			
MAGGI Alessandra	X			

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente)

Partecipano alla seduta il prorettore vicario, Prof.ssa Nicoletta De Francesco, e il Direttore generale, Dott. Riccardo Grasso; quest'ultimo esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia dell'Università";
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- visto lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 8 ottobre 2008, n. 13745 e successive modifiche e, in particolare, l' art. 50, comma 1, lett. d) secondo cui compete al Consiglio di Amministrazione deliberare in materia di assicurazioni non obbligatorie per legge e in genere tutte quelle non attinenti a specifiche esigenze dei singoli centri di spesa, e l'art. 50, comma 3, secondo cui la deliberazione a contrattare deve in ogni caso contenere l'oggetto del contratto e l'eventuale progetto o capitolato speciale e quant' altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti;
- vista la propria delibera del 17 ottobre 2013, n. 313, con la quale è stato approvato il capitolato di polizza per la copertura assicurativa della tutela giudiziaria, spese legali e peritali, avente durata dall'1/5/2014 al 31/12/2015, da affidare mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006, e dell'art. 64, comma 3, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per un importo annuo a base di gara di Euro 65.000,00;
- considerato che la Ditta Marsh S.p.a., cui l'Amministrazione ha affidato, a suo tempo, la consulenza in materia di predisposizione del suddetto capitolato di polizza, in data 22/10/2013 ha inviato una comunicazione, via e-mail, con la quale sono proposte modifiche sostanziali al capitolato di polizza già approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che le modifiche proposte sono frutto degli esiti di un sondaggio di mercato da loro svolto (non conosciuto prima del 17 ottobre u.s.) e hanno lo scopo di rendere il testo del capitolato stesso maggiormente accettabile dal mercato assicurativo, mercato che, ad oggi, vede la presenza di un esiguo numero di compagnie disponibili a formulare offerte per lo specifico rischio in questione;
- visti i correttivi proposti, di seguito indicati:
 - a) all'art. 8-bis è stata eliminata la facoltà di revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione;
 - b) all'art. 9 è stata inserita la condizione di rescindibilità annua bilaterale con preavviso di 90 giorni, ma è stato previsto nella scheda offerta tecnica di attribuire un punteggio di 5 punti nel caso di rescindibilità annuale come facoltà solamente per il Contraente;
 - c) all'art. 14 è stata eliminata la penale a carico della Compagnia in caso di mancata produzione della statistica sinistri nei termini richiesti dalla clausola stessa, ma l'inserimento di una penale, per il verificarsi dell'inadempimento di tale obbligo, è oggetto di punteggio nel caso in cui tale inserimento sia accettato, in sede di offerta, dalla Compagnia, come indicato nella scheda offerta tecnica;
 - d) all'art. 27 è stata prevista la disciplina di massimale per sinistro e non per assicurato, prevedendo peraltro che la modifica della somma assicurata per persona sia oggetto di attribuzione di un punteggio di 10 punti in sede di offerta tecnica, come indicato nella scheda offerta tecnica;
 - e) all'art. 29 è stato previsto un ampliamento della disciplina dell'operatività della copertura a Secondo Rischio, non richiamando tale condizione solamente in ambito di responsabilità civile, prevedendo, al tempo stesso, l'attribuzione di un punteggio pari a 5 punti in sede di offerta tecnica in caso di eliminazione integrale del primo capoverso dell'art. 29;

- f) più specifica individuazione dell'Università nell'ambito degli assicurati;
 - g) più specifica indicazione di cosa deve intendersi data di pagamento in merito alla definizione dei sinistri (art. 14);
 - h) esplicito riferimento agli Assicurati definiti all'art.16 nel testo dell'oggetto contrattuale (riferimento art. 17 – Oggetto dell'assicurazione);
 - i) dichiarazione di non essere a conoscenza di “fatti noti” in correlazione alla sussistenza di garanzia retroattiva (art. 21);
- ritenuto opportuno apportare le modifiche al capitolato speciale di polizza sopra proposte, al fine di rendere il capitolato stesso maggiormente accettabile per il mercato assicurativo, valutando in termini di maggiore punteggio, a livello di offerta tecnica, alcune previsioni della determina dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2/2013, esplorando in tal modo il mercato;
 - considerato che il costo per il pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici a carico della stazione appaltante, è pari ad Euro 30,00 e che tale costo troverà copertura sulla voce di costo 04.02.04.01.04 “Oneri assicurativi” del bilancio dell'Ateneo per l'esercizio in corso;
 - considerato che i costi per il pagamento dei premi per la polizza in questione per gli anni 2014 e 2015 troveranno copertura sulla voce di costo 04.02.04.01.04 “Oneri assicurativi” del bilancio dell'Ateneo per gli esercizi 2014 e 2015;

delibera

1. è approvato il nuovo testo al capitolato di polizza (all. 1) per la copertura assicurativa della tutela giudiziaria, spese legali e peritali, avente durata dall'1/5/2014 al 31/12/2015, da affidare mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 64, comma 3, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per un importo annuo a base di gara di Euro 65.000,00;
2. è dato mandato al Dirigente della Direzione Economato, patrimonio e servizi generali di apportare eventuali modifiche di dettaglio al capitolato di polizza, ove ne riscontri la necessità, al fine di assicurare la conformità di tutte le disposizioni della polizza medesima alla normativa vigente, nonché al fine di eliminare eventuali refusi e di aggiungere eventuali dati mancanti;
3. il costo per il pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'espletamento della procedura in economia, pari ad Euro 30,00, troverà copertura sulla voce di costo 04.02.04.01.04 “Oneri assicurativi” del bilancio dell'Ateneo per l'esercizio in corso;
4. il costo per il pagamento del premio per la polizza in questione per gli anni 2014 e 2015 troverà copertura sulla voce di costo 04.02.04.01.04 “Oneri assicurativi” del bilancio di previsione degli esercizi suddetti.

IL SEGRETARIO
R. Grasso

IL PRESIDENTE
M. Augello